

- TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA -  
 - SEZIONE LAVORO 5-11-25 -  
 - EST. DOTT. SSA E. VEZZOSI - INFORTUNIO SUL LAVORO - RG n. 419/2023  
 - ONERE DELLA PROVA -  
 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA -  
 - CONFLITTO D'INTERESSE IN CAPO AL MULETTISTA -  
 - INVESTITORE - NON RILEVA -  
 - DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE ASSORBITO DA QUANTO EROGATO DALL'INAIL -



REPUBBLICA ITALIANA  
 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
 SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa 419/2023 promossa da:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
 (c.f. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, via Della Veza, n. 3 , nello studio e presso la persona dell'avv. Giovanna Fava che lo rappresenta e difende con l'avv. Fabrizio Fiorini e l'avv. Annalisa Bova

-RICORRENTE -

contro

\_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_) corrente in \_\_\_\_\_  
 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modena Corso Canalgrande 16 presso lo Studio e la persona degli Avv.ti Loredana Gazzetti e Giuseppe Chierici

-CONVENUTO -

E contro

S.r.l. (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del suo Procuratore Speciale \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 difesa e rappresentata dall'Avv. Giovanni Roveda

-CONVENUTO SVOLGENTE DOMANDA RICONVENZIONALE-

E con la chiamata in causa di



SSICURAZIONI S.p.A., con sede in Via  
, C.F. e P. IVA in persona del suo Vice Direttore Generale Dott. Cesare  
Caldarelli, con l' Avv. Raffaele Coluccio

in punto a : risarcimento danni da infortunio sul lavoro

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il sig. ha convenuto in giudizio la  
S.r.l. e la per ivi sentirle condannare al pagamento della somma di €. 160.000,00 per i danni subiti, a titolo patrimoniale e non, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al medesimo in data 23.11.2021.

Parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha assunto quanto segue:

- di essere dipendente dal della s.r.l. con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio livello CCNL Legno e Arredamento Industria;
- di svolgere dal 6.07.20 la sua mansione di magazziniere all'interno dello stabilimento della con la quale ha stipulato un contratto d'appalto;
- di essere stato, il giorno alle ore circa, investito improvvisamente dal muletto elettrico guidato a forte velocità dal sig. mentre si trovava nella sua postazione intento ad etichettare cassoni contenenti pezzi di ricambio, quando si voltava perché chiamato da una collega;
- di essersi accasciato a terra e di aver subito, a causa del passaggio del muletto sul piede, una frattura biossea alla gamba destra ed altre lesioni;
- di essersi sottoposto in data ad intervento di riduzione e sintesi di frattura biossea, bifocale alla tibia destra con fissatore esterno definitivo + fasciotomia;
- di aver eseguito in data successiva risutura della fasciotomia mediale;
- di non riuscire più, a causa dell'incidente, a deambulare correttamente;
- di essere ad oggi in infortunio.



Il sig. \_\_\_\_\_ ritiene responsabili di quanto occorsogli sia il datore di lavoro \_\_\_\_\_ ) sia la società committente \_\_\_\_\_ per non aver rispettato quanto previsto dall'art. 32 Cost, dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di informazione ai lavoratori, di organizzazione e di coordinamento tra i lavoratori, di segnaletica e di sicurezza sul lavoro.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto l'azienda \_\_\_\_\_ S.r.l. si è costituita in giudizio a mezzo di memoria difensiva, contestando radicalmente l'esposizione dei fatti di controparte sia sulla dinamica del sinistro che sul quantum del danno.

Si è del pari costituita \_\_\_\_\_ srl anch'essa negando ogni addebito, e svolgendo, seppure in via subordinata al denegato accoglimento del ricorso, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della datrice di lavoro, unica responsabile dell'accaduto.

E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.p.A., anch'essa con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_

C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_ in persona del suo Vice Direttore Generale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore Avv. Raffaele Coluccio

E' stata successivamente disposta la chiamata in causa di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ S.p.A., anch'essa costituitasi formulando eccezioni in diritto ed in fatto.

La causa è stata istruita mediante l'assunzione di testimoni e acquisizione di documenti nonché svolgimento di CTU medico legale affidata al dr. \_\_\_\_\_ ed all'udienza odierna del 5/11/2025 il Giudice la decide come da sentenza contestuale della quale è data lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è infondato e va per tale motivo rigettato.

La dinamica dell'infortunio come narrata dal lavoratore non è stata minimamente provata, ed anzi l'istruttoria svolta ha smentito la ricostruzione fornita dal sig. \_\_\_\_\_

e la stessa CTU ha evidenziato elementi ricostruttivi difforni dalle tesi attrici, che individuano nell'altra velocità del muletto, nella disattenzione del conducente, e nella mancanza di delimitazioni delle varie aree di lavoro le cause dell'infortunio.

Come noto, è preciso onere del lavoratore provare la dinamica dell'infortunio (ex



plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 2038 del 29/01/2013; questo stesso ufficio si esprime *tradizionalmente* in tal senso cfr. Sentenza del 21/1/2015 Trib. Reggio Emilia<sup>1</sup>; da ultima con l'ordinanza n. 26021 del 24.09.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto in tema di infortuni *“il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo”*.) e allegare le colpe datoriali, mentre è onere del datore di lavoro provare di avere adottato ogni misura prescritta e anche solo prevedibile per evitare l'incidente.

Tuttavia, l'istruttoria testimoniale e le produzioni documentali hanno consentito di accertare che:

- All'epoca dell'infortunio del ricorrente era pienamente in vigore il documento unico di valutazione dei rischi prodotto da (cfr.doc. 4);
- sia il ricorrente (doc. 5) sia il suo collega di lavoro che inavvertitamente lo ha investito, Sig. (doc. 6), hanno svolto adeguati corsi di sicurezza tanto per l'uso dei carrelli elettrici, quanto per poter svolgere il restante mansionario presso il magazzino;
- il magazzino è dotato, da anni, di segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le aree di lavorazione adibite ai “pedoni” e le corsie in cui i carrelli possono spostarsi;
- quale ulteriore misura di sicurezza i carrelli elettrici devono avere una luce blu frontale, di elevata intensità, per consentire di essere visibili a colpo d'occhio, nel loro passaggio. Tutti i carrelli elettrici, e in particolare quello guidato dal Sig. erano dotati di tale dispositivo di sicurezza che

---

<sup>1</sup> *“secondo i principi desumibili dagli artt. 2087 c.c. e 10 T.U. 1124/65, affinché sorga la responsabilità datoriale per danno differenziale, è necessario che il giudice, valutate le allegazioni delle parti, accerti la colpa datoriale e ravvisi nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio i presupposti, sia oggettivi che soggettivi, di un reato perseguibile d'ufficio. Trattandosi di responsabilità contrattuale opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c. : è pertanto sufficiente che il lavoratore allegi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento ed il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. Sez. unite 13533/01) i cui principi debbono ritenersi applicabili anche nella materia de qua per ragioni di coerenza sistematica e unità dell'ordinamento”*



consente a qualsiasi pedone nei pressi di avvedersi, anche con la coda dell'occhio data la luminosità intensa della luce blu, del passaggio del carrello.

Quanto alla ricostruzione fattuale dell'evento, il Sig. \_\_\_\_\_ non era "a piedi" intento ad apporre delle etichettature (come esposto in ricorso), ma essendo il ricorrente un carrellista, egli stava guidando un carrello elettrico e ha deciso di fermarsi all'interno della corsia (ben segnalata) ove i carrelli si spostano, occupandola quasi per intero con il mezzo. Si è poi posto, a piedi, davanti al suo carrello (che dunque gli faceva da "scudo") per apporre le etichette, tuttavia sempre all'interno della corsia di movimento dei carrelli. Il Sig. \_\_\_\_\_ procedeva a velocità normale all'interno della medesima corsia, perché è lì che devono muoversi i carrelli (posto che altrimenti avrebbe rischiato la collisione con altri pedoni in transito), con la luce blu accesa passando a distanza del carrello del \_\_\_\_\_ che ne ostruiva il passaggio, in particolare procedendo in linea retta parallela rispetto al mezzo del ricorrente; non usava cellulare alla guida dei carrelli.

Quando il carrello del Sig. \_\_\_\_\_ era già sopraggiunto ed aveva affiancato il mezzo del \_\_\_\_\_ questi del tutto repentinamente e senza guardarsi intorno si è girato di scatto con un movimento a 180 gradi invadendo la traiettoria del carrello del Sig. \_\_\_\_\_ e andando a collocare la gamba che poi ha subito il trauma davanti alla ruota destra del mezzo. Infatti l'infortunio non è avvenuto per "investimento" (come invece spiegato in ricorso), ma per schiacciamento del piede, tanto che il \_\_\_\_\_ non è stato colpito frontalmente dalle forche del carrello (unico evento compatibile con un investimento frontale a pedone fermo) ma ha messo il piede sotto la ruota.

Tutti i testimoni, persino quelli indicati dal ricorrente, hanno confermato la presenza di linee di corsia segnaletica per la marcia dei muletti; tutti i testimoni hanno confermato che i muletti erano dotati di luce blu pulsata per aumentare la visibilità, anche a colpo d'occhio, del loro passaggio. Dalle testimonianze emerge, inoltre, che il \_\_\_\_\_ non svolgeva le lavorazioni a piedi ma con il muletto e quel giorno lo stava guidando prima che accadesse l'infortunio. L'altro muletto avanzava a bassa andatura e né il guidatore né nessun altro lavoratore utilizzava il cellulare al lavoro.

Il teste \_\_\_\_\_ conferma che le strisce segnaletiche delle corsie di marcia dei muletti erano presenti e che \_\_\_\_\_ era presente la luce blu pulsata dei muletti; e stessa



deposizione ha reso [redacted], che ricorda che [redacted] stava usando il carrello elettrico prima che avvenisse l'infortunio ma non ha visto l'istante in cui è avvenuto; presterà i primi soccorsi e dichiara che "Accanto a [redacted] c'erano due muletti: un muletto era parcheggiato lì vicino, ma non ricordo se nella corsia oppure no, e l'altro muletto non so dire dove fosse esattamente", la dichiarazione è coerente con la dinamica indicata nella memoria [redacted] e sopra ricostruita.

Anche [redacted], all'epoca preposto dell'impianto, conferma la presenza delle linee di segnalazione delle corsie e delle luci blu pulsate sui muletti e che i dipendenti non usavano i cellulari al lavoro e che venivano effettuati controlli per evitarlo. Dichiara inoltre che: "[redacted] mi ha confermato che non aveva il cellulare mentre stava guidando e il fatto che non andasse forte è risultato da dove era posizionato il carrello perché la ruota del carrello si trovava proprio dove c'era il piede di [redacted]; se [redacted] fosse andato più forte il carrello si sarebbe spostato più avanti dopo la frenata e dico ciò proprio perché ho esperienza al riguardo. Peraltro, a terra non c'erano segni di frenata forte di ruote che indicassero che [redacted] andava veloce".

Si noti che lo stesso ricorrente, nel proprio ricorso, seppur indicato e descrivendo una dinamica del tutto inveritiera, ha comunque affermato di essersi voltato e girato verso il muletto del [redacted] e che l'impatto è avvenuto in quel momento. Egli non è stato investito frontalmente, ma come detto e ribadito è stato il [redacted] ad infilare il suo piede sotto la ruota del muletto che sopraggiungeva a bassa andatura poiché si era girato di 180° mentre era all'interno della corsia di movimento dei carrelli (dove egli non doveva stare a svolgere operazioni a piedi), senza guardare (nonostante i muletti sono dotati di luce blu pulsata proprio per evitare queste distrazioni).

Infine, lo stesso [redacted], il dipendente che avrebbe asseritamente "investito" a detta del ricorrente, sentito a riguardo, ha confermato la dinamica descritta nell'atto di

Il teste [redacted] ha riferito (verbale udienza 12.11.2024): "Sì è vero che c'era il muletto di [redacted] all'interno della corsia e che c'erano casse e gabbie. Stavo passando con il mio muletto per andare fuori quando all'improvviso [redacted] si è girato e ha messo fuori una gamba nella corsia segnalata, che è stata colpita dalla ruota destra del mio muletto. Io mi sono subito fermato, è arrivata la gente che lavora nell'ufficio perché



era lì vicino ed è stata chiamata l'ambulanza" (risposta sul capitolo 3 della resistente [redacted] s.r.l.).

Rispondendo sul successivo capitolo 7), poi, il teste ha precisato: "Sì è vero che andavo a una velocità normale, anche perché il muletto non corre troppo, che avevo le mani sul volante e che la luce blu funzionava sia davanti che dietro".

Inoltre, alla domanda 15) – con la quale si chiedeva se fosse vero che il [redacted] al momento dell'infortunio stava svolgendo la etichettatura "protetto" dal proprio carrello posteggiato al suo fianco dentro la corsia di movimento dei carrelli – il [redacted] ha risposto: "Sì è vero e [redacted] era protetto dal suo muletto, quando è uscito all'improvviso mentre passavo".

Infine, ha dichiarato sulla domanda di cui al capitolo 18): "Sì è vero perché io stavo andando avanti dritto e un po' spostato rispetto al muletto di [redacted]. Infatti, quando [redacted] è uscito all'improvviso, l'ho preso con la ruota e non con la forca davanti".

Quanto alla inattendibilità del teste o alla nullità della testimonianza, si tratta di eccezioni mai sollevate tempestivamente ex art.157 cpc, ma solo nella memoria conclusionale di parte ricorrente. Si tratta per altro di eccezioni infondate, atteso che, come noto, l'interesse in causa di cui parla l'articolo 246 cpc deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio mediante intervento principale, adesivo autonomo o adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105 cpc. Si esclude, invece, l'applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, come astrattamente potrebbe parlarsi nel caso in esame, ove la responsabilità del [redacted], del tutto ipotetica, non è stata fonte di chiamata in causa risarcitoria e/o di manleva o sono mai state svolte, nemmeno stragiudizialmente, domande di tal fatta al medesimo lavoratore.

Pur potendosi concludere qui, va anche osservato ad abundantiam che, sulla base della valutazione del CTU il danno biologico permanente si attesta nella misura del 18%.

Volendo trasferire le quantificazioni del CTU secondo le cd. Tabelle Milano si ottiene il seguente risultato:

Età del danneggiato alla data del sinistro [redacted] anni

Percentuale di invalidità permanente 21%

Punto danno biologico € 3.381,26



Punto base I.T.T. € 99,00  
Giorni di invalidità temporanea totale 15  
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60  
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 180  
Danno non patrimoniale risarcibile € 50.060,00  
Invalidità temporanea totale € 1.485,00  
Invalidità temporanea parziale al 75% € 4.455,00  
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.910,00  
Totale danno biologico temporaneo € 14.850,00  
Totale generale: € 64.910,00

Tale dato però è interamente assorbito con quanto già percepito dal ricorrente da INAIL che, dalla comunicazione INAIL del 6.12.2024 prodotta da (doc. 17) è pari a 161.000 euro, somma ampiamente comprensiva del cd. danno differenziale richiesto.

Il ricorso deve dunque essere respinto.

Le spese di lite, per ragioni di equità ed a fronte della differente posizione economica delle parti in causa, sono interamente compensate.

PQM

1. rigetta il ricorso.
2. compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Reggio Emilia, li 05/11/2025

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

